

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 71 del 26 Ottobre 2020

OGGETTO: - PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2020.

Premessa:

Il Modello 770/2020 deve essere utilizzato dai **sostituti d'imposta** per comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le **ritenute operate su**:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale;
- Pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art.25 DL. n.78/2010);
- Locazioni brevi (art.4 DL. n.50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art.21 co.15 Legge n.449/1997 come modificato dall'art.15 co.2 DL. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009);
- Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio ed a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

L'invio del Modello 770/2020 è attuabile alla sola condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall'art.4 del D.P.R. n.322/1998 - entro il 7 marzo 2020 ovvero il 31 ottobre 2020, la Certificazione Unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Chi sono i sostituti d'imposta obbligati alla presentazione:

- Società di capitali residenti in Italia;
- Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti in Italia;
- Enti non commerciali residenti in Italia;
- Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n.142/1990 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

- Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Trust;
- Condomìni;
- Società di persone residenti in Italia;
- Società di armamento residenti in Italia;
- Società di fatto o irregolari residenti in Italia;
- Società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti in Italia;
- Aziende coniugali, se l'attività è esercitata fra coniugi residenti in Italia;
- Gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n.190/2014;
- Amministrazioni dello Stato che operano le ritenute ai sensi dell'art.29 del DPR n.600/1973;
- Curatori fallimentari, commissari liquidatori;
- Eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Scadenza invio telematico:

La trasmissione deve essere effettuata entro il **2 NOVEMBRE 2020** in quanto il giorno 31 ottobre cade di sabato.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate:

L'art.10 bis del D.Lgs. n.74/2000 attualmente in vigore prevede la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** qualora il sostituto d'imposta **non versi entro il termine** previsto per la presentazione della dichiarazione annuale **ritenute dovute** sulla base della medesima dichiarazione **o risultanti dalle Certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro** per ciascun periodo d'imposta.

Lo Studio invita tutti coloro che avessero tale problematica a versare le ritenute dovute o certificate relativamente all'anno d'imposta 2019: la regolarizzazione va effettuata entro il 31 ottobre 2020 al fine di evitare il reato descritto.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.